

STATUTO

**Associazione di promozione sociale
Manfredo Giuliani
per le ricerche storiche e etnografiche
della Lunigiana**

STATUTO

Associazione di promozione sociale Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) e con durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. In particolare l'associazione intende:

- a) promuovere studi e ricerche sulla Lunigiana sotto l'aspetto archeologico, storico, sociale, folkloristico, etnografico, architettonico, religioso e culturale;

b) segnalare tempestivamente agli organi competenti le eventuali deturpazioni e deterioramenti al patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Lunigiana;

c) tracciare, raccontare e condividere le tradizioni e la storia del territorio anche con strumenti digitali;

d) collaborare con le scuole del territorio al fine di trasmettere alle nuove generazioni l'identità lunigianese e quindi proporre esperienze territoriali finalizzate a creare un gruppo giovanile con i ragazzi interessati alle tematiche dell'associazione;

e) sostenere il "Museo Etnografico della Lunigiana" nato dall'attività dell'associazione;

f) raccogliere con ogni mezzo toponimi e forme dialettali in via di estinzione, nonché leggende e tradizioni anche gastronomiche prettamente lunigianesi;

g) svolgere una positiva azione rivolta alla predisposizione e divulgazione di itinerari storico-turistici ed altre attività simili;

h) costituire un fondo bibliotecario di storia lunigianese attraverso anche l'apporto efficiente di studiosi specializzati;

i) collaborare con i musei del territorio;

j) collaborare con gli enti pubblici e privati per la tutela e la promozione di ogni forma culturale della Lunigiana;

k) rendersi valida interprete, presso le Autorità costituite competenti, nell'ambito comunale, provinciale e regionale nonché statale ed europeo, delle necessità specifiche di sviluppo della zona, collaborando attivamente e positivamente al suo incremento, organizzando, se del caso, riunioni, conferenze, incontri e dibattiti a tutti i livelli, gradi o sfere di influenza, per il pieno ed integrale conseguimento degli scopi proposti;

l) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc...) che servono anche ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti in Lunigiana e la qualità della vita dei residenti;

m) promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

5. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8. I Soci dell'Associazione si distinguono in: Soci Ordinari; Soci Sostenitori; Emeriti; Onorari.

- Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
 - Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota d'iscrizione, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
 - Sono Emeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
 - Sono Onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.
9. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
10. L'Associazione manterrà un elenco storico dei soci a ricordo della vita dell'Associazione così che i nuovi soci assumeranno un numero progressivo in virtù di tale elenco.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - votare direttamente o per delega.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, mancato pagamento della quota, recesso o esclusione.

2. Il mancato pagamento della quota entro il 30 aprile successivo all'anno di scadenza comporta la perdita della qualità di socio.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, nonché viene dichiarato indegno dal Consiglio Direttivo può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- o l'Assemblea;
- o il Consiglio direttivo.

2. Tutte le cariche sociali elettive hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7

Segretario

1. Il segretario coadiuva il Consiglio di presidenza ed ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- o provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- o provvede al disbrigo della corrispondenza;
- o è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- o provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

ART. 8

Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e non hanno perso tale qualifica.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita (per posta elettronica o in alternativa per posta ordinaria) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

10. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- sostituire un nuovo componente nel caso di decadenza di un consigliere attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 16, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

5. La maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Ogni membro ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente od in mancanza quello del membro più anziano.

10. Non sono ammesse presenze in rappresentanza né voti in delega.

ART. 10

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

6. Può nominare un Consiglio di Presidenza con funzione esecutiva che lo coadiuva in vari ambiti associativi.

7. Il Presidente nomina il segretario tra i membri del Consiglio direttivo.

8. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo (redatto nella forma del rendiconto per cassa) è predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea a maggioranza dei voti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

5. Il bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno solare.

6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

7. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al segretario.

ART. 16

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

INDICE

Art. 1	Denominazione, sede e durata
Art. 2	Scopo, finalità e attività
Art. 3	Ammissione e numero degli associati
Art. 4	Diritti e obblighi degli associati
Art. 5	Perdita della qualifica di associato
Art. 6	Organi
Art. 7	Segretario
Art. 8	Assemblea
Art. 9	Consiglio direttivo
Art. 10	Presidente
Art. 11	Patrimonio
Art. 12	Divieto di distribuzione degli utili
Art. 13	Risorse economiche
Art. 14	Bilancio di esercizio
Art. 15	Libri
Art. 16	Volontari
Art. 17	Lavoratori
Art. 18	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Art. 19	Rinvio

3 42 08/02/2021

0,00 **TZE21L000042000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMS UT AULLA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 42
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/01/2021 REGISTRATO IL 08/02/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000042

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CVLGMN34H09L946L CAVALLI GERMANO
ID. TELEMATICO: TZE21L000042000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90002310457

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
REGISTRAZIONE LAVORO AGILEASSOCIAZIONE MANFREDO GIULIANI
<INFO@MANFREDOGIULIANI.COM>DEL 06.02.2021

